Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. **1421.**

Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Calais (Francia) e istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Calais (Francia) alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Lilla, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Calais (Francia) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Lilla, con la seguente circoscrizione territoriale: i circondari di Calais, Boulogne, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer del dipartimento di Pas-de-Calais.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 3 gennaio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 87. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1972, n. **171.**

Norme di attuazione della legge 25 aprile 1961, n. 355 e regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, n. 189;

Vista la legge 23 ottobre 1962, n. 1575;

Sentita la commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1971, in misura complessiva.

Nella citata misura complessiva sono comprese le tasse dovute per le corrispondenze non potute recapitare e restituite ai mittenti nonchè quelle dovute per le spedizioni, da parte delle tesorerie dello Stato, all'indirizzo dei creditori, dei vaglia cambiari della Banca d'Italia, previste dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1575. Sono anche comprese nella suddetta misura complessiva le somme dovute per i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del Tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro.

Art. 2.

Continuano ad essere distribuite in ufficio le corrispondenze dirette alle pubbliche amministrazioni salvo diversa richiesta delle amministrazioni medesime.

Art. 3.

I telegrammi e marconigrammi spediti dalle amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

I servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle amministrazioni dello Stato nei cui confronti trova applicazione il disposto dell'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, riguardano:

a) il pagamento delle pensioni e dei titoli del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

b) il pagamento dei sussidi alle famiglie dei militari per conto del Ministero dell'interno;

c) i pagamenti per conto del Ministero di grazia e giustizia;

d) i pagamenti per conto di altre amministrazioni dello Stato;

e) la consegna dei titoli del debito pubblico;

f) il ritiro delle cedole di rendita;

g) il rilascio di bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione;

h) la vendita e l'annullamento delle marche per concessioni governative.

Art. 5.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1, per il pagamento delle pensioni di Stato ad integrazione degli interessi percepiti sulle somme depositate negli appositi conti correnti postali intestati alle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, nonchè per le altre prestazioni di cui al precedente art. 4, è determinato, tenuto conto del traffico medio annuo e del costo delle operazioni, per l'anno finanziario 1971 e per il successivo quinquennio 1972-1976 in lire 52.000.000.000 annui.

Il predetto corrispettivo sarà successivamente aggiornato almeno ogni quinquennio mediante appropriate valutazioni dei costi e del traffico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a percepire l'aggio per la vendita delle marche per concessioni governative.

Art. 6.

Qualora intervengano nel corso di ciascun quinquennio sensibili variazioni nel volume del traffico o nei costi di esercizio e in caso di variazione delle tariffe per la spedizione delle corrispondenze, può essere effettuato il riesame del corrispettivo dovuto alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

L'ammontare del corrispettivo di cui al precedente art. 5 è posto a carico del bilancio del Ministero del tesoro che ne effettuerà il trasferimento al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873 ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, n. 189 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1972

LEONE

BOSCO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **172.**

Pareggiamento del civico istituto musicale « Achille Peri » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 31 luglio 1970 con la quale il sindaco del comune di Reggio Emilia chiede il pareggiamento del civico istituto musicale « Achille Peri » di quella città;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il civico istituto musicale

« Achille Peri » di Reggio Emilia agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione dell'anno scolastico 1971-72 il civico istituto musicale « Achille Peri » di Reggio Emilia è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di violino, violino e viola, violoncello, clarinetto, fagotto, corno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **173.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Antonio abate, nel comune di Borghetto d'Arroscia.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° maggio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Montecalvo, con la parrocchia di S. Antonio Abate, in frazione Ubaga, entrambe site nel comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 91. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **174.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Falconara Marittima.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 25 maggio 1968, integrato con tre dichiarazioni, una del 30 successivo e due in data 6 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Falconara Marittima (Ancona), ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. **175.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Valentino in Francavilla al Mare.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti in data 2 ottobre 1966, integrato con altro del 25 settembre 1969 e con dichiarazione del 24 ottobre successivo, relativo alla incorporazione del territorio della parrocchia di S. Valentino, in comune di Gessopalena (Chieti), nella limitrofa parrocchia di S. Maria Maggiore nello stesso comune con il mutato titolo di S. Maria Maggiore e S. Valentino, ed al trasferimento del relativo beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di Santi Angeli custodi, nel comune di Francavilla al Mare, contrada Foro (Chieti), con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972.

Nomina di un membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1965, con il quale il consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 746 S.G. del 28 ottobre 1971, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato dott. Francesco Brignola, in sostituzione del dott. Fragomeni, collocato a riposo;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1971, il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Brignola faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica n. 13

Consiglio di Stato - capitolo 1571, a norma degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1972
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 297

(6552)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Loculi.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 22 novembre 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Loculi (Nuoro), una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi: 9 dei 15 assegnati al comune.

In effetti, già all'indomani delle elezioni l'esigua maggioranza si era ridotta a 8 consiglieri in seguito alla defezione di un elemento della maggioranza stessa e, con 8 voti, contro i 7 riportati da un consigliere della minoranza, il 15 dicembre 1970, venne eletto il sindaco, dopo una prima seduta andata deserta, mentre con altrettanti suffragi vennero eletti i due assessori effettivi ed i due supplenti.

Senonchè forti ed insanabili contrasti, dovuti anche a questioni di carattere personale, non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare ed alla stessa giunta municipale, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

Nel maggio 1971, in seguito al passaggio di un consigliere dalla maggioranza alla minoranza ed alle dimissioni rassegnate da un consigliere appartenente alla minoranza, si determinò in seno al su menzionato consiglio la formazione di due gruppi minoritari, costituiti ciascuno da sette consiglieri.

In tale situazione, il civico consesso, non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale con deliberazione n. 80 del 23 ottobre 1971.

Ed invero, nella seduta del 29 ottobre 1971, il progetto di bilancio veniva respinto con sette voti contrari contro sei favorevoli.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza del preciso obbligo di legge, la sezione regionale di controllo di Nuoro, con ordinanza n. 26222/Rag. in data 16 novembre 1971, disponeva per i giorni 24 e 26 novembre 1971, due successive convocazioni di quell'organo ai fini dell'approvazione del bilancio 1972.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito positivo in quanto la prima seduta andava deserta, mentre nella seduta del 26 novembre 1971 il progetto di bilancio veniva nuovamente respinto con sette voti contrari e cinque favorevoli.

Pertanto, la sezione regionale di controllo di Nuoro, nella seduta del 3 dicembre 1971, con ordinanza n. 28549/8378, ha nominato — ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — apposito commissario ai fini dell'approvazione del bilancio.

Il prefetto, ai sensi dello stesso articolo, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Loculi, rimasto carente — nonostante la formale diffida della commissione regionale di controllo di Nuoro — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali, nella materia, è informata la normativa contenuta nella legge 22 dicembre 1969, n. 964 (art. 4), si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loculi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Erminio Romani.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida, il consiglio comunale di Loculi (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 febbraio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loculi è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Erminio Romani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

RUMOR

(6863)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice sul Panaro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Felice sul Panaro (Modena) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu, tuttavia, possibile costituire, sia pure a fatica, una giunta minoritaria.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate, in data 30 ottobre 1970, dal sindaco e dalla giunta, la quale, poi, veniva rieletta, nelle stesse persone, solo il 24 dicembre 1970, mentre il sindaco era stato nominato, sempre nella medesima persona, il 9 dicembre 1970.

Il 1° settembre 1971, il sindaco e la giunta municipale rassegnavano nuovamente le dimissioni ed il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 12 ottobre 1971, ai fini della elezione dei nuovi organi.

La riunione consiliare si concludeva infruttuosamente, essendo state deposte nell'urna soltanto schede bianche, nè proficuo esito dava la successiva seduta del 19 ottobre 1971.

Il prefetto, pertanto, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto 2282/13, in data 25 ottobre 1971 — fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — disponeva due successive convocazioni di quel civico consesso, ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Ma le due sedute indette per i giorni 3 e 8 novembre 1971 avevano esisto negativo.

Peraltro, il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla costituzione dei normali organi di amministrazione, con decreto 10 novembre 1971 fatto notificare a tutti i consiglieri comunali, convocava nuovamente d'ufficio il civico consesso, per i giorni 18 e 23 novembre 1971 ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, rinnovando, nel contempo, formale diffida ai singoli consiglieri a provvedere ai suddetti adempimenti, a scanso della misura di rigore prevista dal citato art. 323 del testo unico 1915.

Ad onta del reiterato monito, anche tali ultime riunioni riuscivano infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla elezione degli organi ordinari dell'ente, che e venuto, in conseguenza, a trovarsi in una situazione di totale carenza funzionale, pregiudizievole per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del menzionato art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Felice sul Panaro, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 gennaio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice sul Panaro (Modena) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Isacco Lanna, in servizio presso la prefettura di Modena.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di San Felice sul Panaro (Modena) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 gennaio 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice sul Panaro (Modena) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Isacco Lanna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

RUMOR

(6864)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Candela.

Al Presidente della Repubblica

Nel seno del consiglio comunale di Candela (Foggia), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1971, si formò una coalizione tra due gruppi composta della metà appena dei consiglieri assegnati al comune, mentre l'altra metà dei consiglieri veniva a costituire lo schieramento di opposizione.

Ciò nonostante, fu egualmente possibile l'elezione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente (sindaco e giunta municipale). Peraltro, la mancanza di una effettiva maggioranza consiliare a sostegno dell'amministrazione si manifestò ben presto in sede di esame del bilancio di previsione dell'anno 1972, predisposto dalla giunta municipale.

Per tale adempimento, infatti, il consiglio venne convocato dalla giunta municipale per i giorni 23 e 30 ottobre 1971, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, ma, mentre la prima seduta riuscì infruttuosa, in quanto la votazione sul bilancio risultò paritetica (10 voti favorevoli e 10 contrari), la seconda non ebbe proprio luogo poichè fu ritenuta inutile dai consiglieri che già nella precedente seduta avevano espresso il proprio avviso sul bilancio stesso.

Il prefetto di Foggia, perciò, dopo aver richiamato l'attenzione di quel consiglio comunale sulla perentorietà dei termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, in ordine a tale importante adempimento, con decreto in data 8 novembre 1971, dispose la convocazione, d'ufficio, del consiglio stesso per il giorno 18 novembre 1971 per la deliberazione del bilancio, con l'assegnazione del termine massimo di giorni venti.

Il decreto prefettizio, notificato a tutti i consiglieri a cura del sindaco e letto all'inizio della seduta consiliare, conteneva l'espressa diffida a provvedere con la comminatoria dei provvedimenti sostitutivi e di rigore previsti dalla citata legge 1969 e dall'art. 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure l'intervento del prefetto sortì l'effetto voluto in quanto, nella seduta del 18 novembre 1971, il bilancio riportava soltanto dieci voti favorevoli su dieci consiglieri presenti, mentre per la sua approvazione, trattandosi di bilancio per il quale era previsto il pareggio con mezzi straordinari, era richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a norma dell'art. 190 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio comunale ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge, con conseguente grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato articolo 323 del testo unico 1915, n. 148 e della legge 1969, n. 964, lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Candela, nonostante la diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 gennaio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Candela ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Ninno, in servizio presso la prefettura di Foggia.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Candela (Foggia), è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 gennaio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Candela (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Ninno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

RUMOR

(6865)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1972.

Rettifica del provvedimento di rideterminazione delle piante organiche del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 1971, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, si è provveduto a rideterminare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che al decreto in questione è stata apposta, per errore materiale, la data del 2 marzo 1971 anzichè quella del 22 aprile 1971, in cui il provvedimento stesso si è in effetti perfezionato;

Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere ad una rettifica in tal senso;

Visti i decreti presidenziali 30 aprile, 1° giugno e 8 settembre 1971 nei quali il decreto di cui trattasi veniva citato come decreto interministeriale 2 marzo 1971;

Decreta:

La data 2 marzo 1971 del decreto interministeriale indicato nelle premesse, con il quale si è provveduto a rideterminare le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rettificata in 22 aprile 1971.

Sono di conseguenza modificati i decreti presidenziali successivi a quello in questione, indicati nelle premesse, nei quali lo stesso veniva richiamato ed indicato come decreto interministeriale 2 marzo 1971.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1972
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 100

(6621)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1972.

Determinazione della misura del tasso d'interesse sui finanziamenti a carico del fondo d'intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico;

Visto l'art. 2 di detta legge, nel quale è disposta la istituzione di un fondo denominato « di intervento », destinato, per il secondo comma dello stesso articolo, ad operazioni di finanziamento della produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e delle industrie tecniche cinematografiche, nonchè per interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 2 nel quale è stabilito che il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sopra citato sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo da applicare sui finanziamenti a carico del fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è determinato nella misura del quattro per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1972
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 232

(6672)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota n. 2301984, in data 15 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, per esigenze di servizio, in sostituzione del dott. Giovanni Dulbecco, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Pietro Gianni, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pietro Gianni, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in qualità di rappresentante con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Giovanni Dulbecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 2303464 in data 22 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Stelio Ercolani, proprio rappresentante, con voto consultivo, nel comitato predetto, destinato ad altro incarico, ha designato il dott. Alvaro Montenovi, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alvaro Montenovi, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna, in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Stelio Ercolani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6734)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota n. 2301984 del 15 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, per esigenze di servizio, in sostituzione del dott. Pietro Gianni, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dottor Corrado Donati, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Corrado Donati, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Pietro Gianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la nota n. 2301984 in data 15 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Bartolomeo Allasia, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, collocato a riposo, ha designato il dott. Giovanni Dulbecco, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Dulbecco, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Bartolomeo Allasia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6731)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Viste le lettere con le quali il sig. Ettore Benelli ed il dott. Mario Boni, membri del comitato predetto in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura e dei datori di lavoro del credito e assicurazione, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Viste le note con le quali la Confederazione generale italiana del lavoro e l'Associazione sindacale fra le aziende del credito hanno designato, rispettivamente, il signor Ivo Zurla in sostituzione del sig. Ettore Benelli ed il sig. Alfredo Bonincontro in sostituzione del dott. Mario Boni;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Ivo Zurla ed il sig. Alfredo Bonincontro sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura e dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Ettore Benelli e del dott. Mario Boni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.
Sostituzione di un componente il collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970 con il quale è stato nominato il collegio sindacale del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Considerato che a seguito del decesso del dott. Giuseppe Tombà, sindaco del suddetto collegio sindacale, necessita disporre la nomina del nuovo membro del collegio stesso;

Decreta:

Il dott. Vittorio Alfieri è nominato, sino al 6 aprile 1973 sindaco del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in sostituzione del dottor Giuseppe Tombà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

(6620)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.
Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Toscana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Toscana;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Toscana.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Toscana a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
			PROVINCIA DI AREZZO				
1	Laterina	Paradiso	Acqua minerale e acido carbonico	Soc. r.l. Sorgente Paradiso, Ponticino (Arezzo)	D. M. 27-7-1929	Perpetua	1 38 00
2	Montevarchi	Leona	Acqua acidula e acido carbonico	Giulio Rubeschi nei Lazzi, Siena, via della Sapienza, 42	D. M. 24-3-1936	Id	0 93 00
3	Id	Romana	Acqua minerale	Soc. p. Az. « Sorgente Romana », Firenze, via Rosolino Pilo n. 1	D. M. 24-3-1936	Id	0 87 00
4	Laterina e Civitella della Chiana	Allodola	Id.	Soc. p. Az. Sorgente Allodola, Ponticino (Arezzo)	D. pref. 30-1-1957 D M 25 luglio 1968	Anni 10. Prorogata per anni 30 dal 30 gennaio 1967	46 00 00
5	Arezzo	Acqua minerale della Abetina	Id.	Comm. Umberto Perrotta, Roma, via Archimede, 10	D. pref. 30-6-1960	Anni 10 (in corso proroga)	14 55 00
6	Monte San Savino	Santa Fiora	Id.	Paci Antonio, Monte S. Savino (Arezzo)	D. pref. 27-10-1961	Anni 10	26 00 00
7	Poppi	Fonte Bona	Id.	Azienda di Stato foreste demaniali casentinesi, Pratovecchio (Arezzo)	D. pref. 11-7-1960	Anni 10 (presentata istanza di proroga)	0 60 00
8	Arezzo	Fontemura	Id.	Soc. p. Az. Fontemura, Arezzo, via dei Cenci, 7	D. pref. 3-7-1966	Anni 10	90 40 00
9	Cavriglia e Montevarchi	Il Doccio Rustieto	Id.	Soc. Industrie agricole e minerarie pr/Sacci, Roma, via G. B. De Rossi, 22	D. pref. 17-1-1967	Anni 10	163 00 00
10	Bucine e Pergine Valdarno	Bellavista	Id.	Gino Scotti, Firenze, via Boccaccio, 151	D. M. 14-2-1967	Anni 30	8 24 76
11	Chitignano e Chiusi della Verna	Verna	Id.	Soc. r.l. Sorgente Verna, località Sant'Andrea di Chiusi della Verna (Arezzo)	D. pref. 28-5-1969	Anni 10	42 00 00
			PROVINCIA DI FIRENZE				
1	Gambassi	Luiano	Acqua minerale	Oddina Arrigoni degli oddinei Ruffo di Calabria, San Gimignano (Siena)	D M 17 5-1933	Perpetua	39 85 00
2	Scandicci	Roveta	Id	Piero Scotti, Firenze, via Boccaccio, 151	D M 17 5-1933	Perpetua	14 30 00

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
3	Scarperia Barberino di Mugello e **Firenzuola**	Sorgente Panna	**Acqua minerale**	Soc. p. Az. Acqua Panna, Firenze, piazza Stazione, 1	D. M. 2-8-1938	Anni 60	327.00.00
4	S. Casciano Val di Pesa	Canciulle	Id.	Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze	D. M. 11-10-1939	Anni 90	55.20.00
5	Impruneta	Cassia	Id.	Soc. p. Az. Terme di Firenze, Impruneta, via Cassia, 191	D. M. 25-11-1954	Anni 30	54.80.15
6	Lastra a Signa	Ponte a Signa	Id.	Soc. a.s. Sorgente Fontepatri Calonacci Giuseppe & C. Firenze, via Baccio da Montelupo, 20	D. pref. 30-5-1956 D. pref. di proroga 29 luglio 1966	Anni 10 Anni 10	77.39.24
7	Scarperia	Fonti del Cigno, sorgente Palina	Id.	Luigi Forasassi Gagliano di Barberino di Mugello	D. pref. 18-3-1964	Anni 10	64.00.00
8	Gambassi	Pillo	Id.	Comune di Gambassi	D. pref. 16-9-1964	Anni 10	39.50.00
9	Vinci	Fonte del Romito	Id.	Soc. p. Az. Sorgenti del Romito, Vinci	D. pref. 23-1-1970	Anni 10	21.00.00
10	Cantagallo	Acqua Lentula	Id.	Bruni Orazio Bolzano, via San Quirino, 8	D. pref. 29-5-1970	Anni 10	11.00.00

PROVINCIA DI GROSSETO

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
1	S Fiora	Bagnore	Acqua minerale da bibita e da tavola	Bruno Banchini	D M 23-10-1939	Perpetua	5 08 00
2	Saturnia	Saturnia	Acqua termo-minerale per bagni	Soc a r l Terme di Saturnia	D M 17-5-1933	Perpetua	40 00 00
3	Roselle	Terme di Roselle	Id	Comune di Grosseto	D M 19-4-1934	Anni 60	18 98 00
4	Grosseto	Litiosa S Marco	Acqua minerale da tavola	Francesco Tonci Ottieri della Ciaia e Marta Tonci Ottieri della Ciaia in Fanfani	D M 19-4-1934	Anni 90	90 50 00
5	Pitigliano	Orientina	Acqua termale per bagni	Comune di Pitigliano	D M 24-3-1936	Anni 90	1 80 00
6	Bagnolo	Il Bagnolo	Acqua termale per bagni e fanghi	Leo Paradisi	D M 12 11-1952	Anni 30	16 55 00
7	Grosseto	Voltina	Argilla	Soc n. coll F lli Chigiotti Elio e Silvano	D M. 27-5-1970 (art. 45 legge 29-7-1927, n 1443)	Anni 10	30 42 70

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI LIVORNO			
1	Bibbona	**Salinia**	Acqua minerale	Soc p. Az Salinia (presso dottor Solina) Livorno, via Fiume, 30	D M 13 9-1935	Anni 60	40 84 00
2	Marciana	S Cerbone	Id	Soc Elbana acque minerali (SEAM) Firenze, via Ricasoli,. 11	D M 25 8-1949	Anni 30	104 40 00
3	Livorno	Acque della salute	Id	Soc Tirrena imbottigliamento bevande (STIB) Livorno, via Foscolo, 26	D M 2-6-1933	Perpetua	103 63 00
4	Campiglia M/ma	Caldana	Sorgente termominerale	Dott Enrico Burci Campiglia M/ma	D M 3-7-1935	Anni 60	11 89 00
5	Collesalvetti	Piersanti	Acqua minerale	Dina Tani ved. Monticelli Nugola di Collesalvetti (Livorno)	D M 18 2-1952	Anni 30	7 74 53
				PROVINCIA DI LUCCA			
1	Bagni di Lucca	**Bagni di Lucca**	Acqua minerale termale	Comune di Bagni di Lucca	D M 3-10-1932	Anni 99	108 52 02
2	Montecarlo	**Verruca**	**Acqua** oligominerale	Soc p Az Verruca	D M 21-9-1957 rinnovo con D. pref. 28-8-1968	Anni 10 + 10	69 00.00
3	Pietrasanta e Seravezza	**Strinato**	Id	Ditta Salvatori Guido e Sacchelli Brunello	D pref 20-10-1966	Anni 10	63 00 00
4	**Villa Basilica e Capannori**	Fonti Villa Basilica	Id	Soc. p. Az. SAMA Soc acque minerali e affini	D M 28-12-1970	Anni 10	48 00 00
5	**Capannori**	**San Pietro**	Id	Soc a s Fonti San Pietro	D pref 29-12-1969	Anni 10	42 00.00
				PROVINCIA DI MASSA CARRARA			
1	Fivizzano loc Equi Terme	Equi	Acque termo-solforose radioattive	Eredi ing. Carlo Tonelli, rappresentati da Teresa Cugnoni vedova Tonelli, Equi	D M 3-3-1937	Perpetua	0 82 50
2	Massa	San Carlo	Acque minerali	Soc. p. Az Alfredo Bonini Terme e Sorgenti di S. Carlo, Massa	D M 22 10-1965	**Anni 99**, dal 13 aprile 1931	49.58.00

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
3	Massa	Monte Tecchioni	Acque minerali	Soc. p. Az. Sorgenti Cristallo, Massa	D. M. 25-7-1968 dal 7 luglio 1966	Anni 25	130.00.00
4	Massa	Monte Brugiana	Id.	Giuseppe Ronchieri, Marina di Massa	D. pref. 1-8-1964	Anni 10	230.00.00
5	Fivizzano	Monzone	Id.	Pelli Bengesi, Monzone di Fivizzano	D. pref. 29-8-1964	Anni 10	54.00.00
6	Pontremoli	Montelungo	Id.	Soc. p. Az. Montelungo, Pontremoli	D. pref. 9-12-1967	Anni 10	237.00.00

PROVINCIA DI PISA

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
1	Vico Pisano	Uliveto	Acqua termo-minerale	S a Acque e Terme	D M 9-7-1934	Anni 50	281 00 00
2	S Giuliano Terme	Terme di S Giuliano	Id	Ist naz prev soc	D M 25-3-1935	Perpetua	188.50 00
3	Casciana Terme	Bagni di Casciana	Id	Terme di Casciana Soc p Az	D M. 20-7-1934, D. M. 12 settembre 1964, trasferimento	Anni 60	97 90 00
4	Calci	Bagnètto di Agnano	Acqua minerale	Barucci Elio	D M 7-5-1934, D M. 11 novembre 1961, trasferimento	Perpetua	0 92 00
5	S Giuliano Terme	Sorgente Acqua Acidula di Agnano	Id.	Id	D. M 2-1-1931, D M. 11 novembre 1961, trasferimento	Id	10 42 00
6	Calci	Vicascio	Id	Id	D. M. 20-7-1931, D. M. 11 novembre 1961, trasferimento	Id	3 16 00
7	Montopoli Valdarno	Tesorino	Id	S s l Esercizio sorgente Tesorino	D M 17-7-1956, D. M. 22 marzo 1967, D pref. proroga	Anni 10 Anni 10	14 45 00
8	Pisa	Ricovero Montacchiello	Id	Avv. Ranieri Gatteschi e Olimpia Laura Gagliardi in Gatteschi	D M 3-3-1965	Anni 30	120 00 00
9	Casciana Terme	S Leopoldo	Id	Soc p Az Idrotermale S Leopoldo	D. M. 19-2-1934, D. M. 7 novembre 1968, trasferimento	Perpetua	0 77 00
10	S Miniato	Generosa	Id	Martelli Anna	D M 12-8-1938	Anni 60	4 60.40
11	Montopoli Valdarno	Vallicelle	Id	Pacini Bruno	D M 12-5-1967	Anni 20	18 30 00

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
12	S Giuliano Terme	Corona	Acqua minerale	Reali Flaminio e Figli Ciali, Aldo e Paolo	D. M. 31-12-1958, D. M. 20 giugno 1969, D. pref. proroga	Anni 10 Anni 10	0.15.00
13	S Giuliano Terme e Calci	S. Francesco	Id.	Id.	D. M. 28-5-1931, D. M. 21 ottobre 1968, trasferimento	Perpetua	9.55.00
				PROVINCIA DI PISTOIA			
1	Pistoia	Sorgente Silva	Acqua minerale	Soc n coll. Sorgente Orticaia di Sgrilli Otello e C., Montecatini Terme	D M 29-3-1932	Perpetua	15 12 00
2	Monsummano Terme	Grotta Parlanti	Sorgente termo minerale	Avv. Alfredo Parlanti ed altri, Monsummano Terme	D M 12 2-1935	Perpetua	8 60 00
3	Id	Grotta Giusti	Id	Maria Luisa e Cesarina Babbini Giusti, Monsummano Terme	D M 3-7-1935	Anni 60	43 80 00
4	Pistoia	S Felice	Acqua minerale	Mazzocchi Nella in Pecchioli e Fanciullacci Luisa in Mancioli	D pref 5-10-1968	Anni 10	31 00 00
5	Larciano	Caloria	Id	Prof Pasquale Pace, Marciano	D pref 24-9-1968	Anni 10	106 37 27
6	Pistoia	Fonti S Camillo	Id.	Soc n coll Fonti S. Camillo di M. Baracchi e C Orsigna (Pistoia)	D pref 17-10-1969	Anni 10	48 51 00
7	Montecatini Terme	Montecatini Terme	Acque minerali e termo-minerali	Terme di Montecatini Soc p Az Roma, via Margutta, 19	Legge 22-6-1913, n 702; R. D 6-8-1940 (*G. U* 26 dicembre 1940, n. 301); art. 2 legge 22-12-1956, n. 1589; art. 1 D. M 20 aprile 1957 (*G. U.* 29 aprile 1957, n. 109); legge 21-6-1960, n. 649		
				PROVINCIA DI SIENA			
1	Castiglione d'Orcia	Bagni S Filippo	Acqua termo-minerale per bagni	Soc a Nuove Terme di S Filippo	D M. 19-4-1935, D M 19 agosto 1952; D M 14 ottobre 1968	Scadenza 24 aprile 1987	27 77 00
2	S Quirico d'Orcia	Bagni Vignoni	Acqua termale per bagni	Ginevra Chigi Zondadari in Bonelli	D M 10-9-1935	Perpetua	17 25 00
3	Rapolano Terme	Bagni Marii	Acqua termale per bagni e fanghi	Aldo Morselli	D M 17-5-1933	Perpetua	6 50 00

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
4	S. Casciano Bagni	S. Casciano Bagni	Acqua termale per bagni	Comune di S. Casciano Bagni	D. M. 1-7-1933	Anni 90	317.90.00
5	Rapolano Terme	Antica querciolaia	Acqua termale solfurea per bagni	Lorenza Cencini ved. Cavatoria e Giulia Cencini	D. M. 19-4-1935, D. M. 22 novembre 1966	Anni 30	1.54.00
6	Radicondoli	Bagni delle Galleraie	Acqua termo-minerale per bagni	Bortolotti Guido e Pini Francesco	D. M. 10-9-1935	Perpetua	26.46.00
7	Monticiano	Bagni di Petriolo	Acqua termale per bagni e fanghi	Ordini Quintilia in Volpi	D. M. 25-4-1934	Anni 50	1.13.00
8	Sarteano	S. Lucia	Acqua termo-minerale per piscina da nuoto	Soc. p. Az. Acque radioattive del Bagno Santo di Sarteano	D. M. 18-3-1952	Anni 30	12.30.00
9	Montepulciano	S. Albino La Vena	Acqua minerale medicinale e fangature	Soc. p. Az. di Montepulciano	D. M. 1-4-1965	Anni 25	56.24.00
10	Poggibonsi	Cinciano	Acqua minerale digestiva da tavola	Eredi Baroncelli	D. M. 3-10-1932	Perpetua	3.94.00
11	Montalcino	Collalli	Acqua minerale medicinale da tavola	Sorelle Fatini e Orsi	D. M. 2-10-1952	Anni 30	30.31.00
12	Chianciano	S. Elena	Acqua minerale da bibita e da tavola	Soc. Sorgente S. Elena	D. M. 27-2-1931	Perpetua Anni 90	7.88.00 36.24.00
13	Chianciano Terme	Ampliamento S. Elena	Acqua minerale	Soc. Sorgente S. Elena di Emilia Cignozzi-Bellini e C., Soc. a s.	D. M. 7-6-1966	Anni 90	44.12.00
14	Id.	Fonte Marietta	Acqua minerale da bibita	Soc. p. Az. Terme di Chianciano	D. M. 6-7-1937	Anni 40	4.75.00
15	Id.	Fucoli	Acqua minerale curativa da bibita	Id.	D. M. 27-9-1962	Anni 29	103.00.00
16	Coniano	Coniano	Acqua minerale	Soc. r.l. Coniano Poggibonsi	D. M. 5-3-1971	Anni 30	37.00.00
17	Chianciano Terme	Bagni di Chianciano	Acqua termo-minerale	Soc. p. Az. Terme di Chianciano Roma, via Cassiodoro, 19	D. M. 7-5-1971	Anni 30	127.10.43
18	Id.	Compendio termale di Chianciano	Acqua minerale e termo-miner., curativa da bibita e da bagno	Soc. p. Az. Terme di Chianciano	Accordata con legge speciale 23-5-1940, n. 556 (art. 1 del D. M. 20-4-1957)	Perpetua	32.59.00

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Padovani Otello, sita in Savona.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Premesso che con decreto ministeriale n. 2684 in data 21 dicembre 1959 la ditta Padovani Otello fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Savona, via Famagosta, 8/2, preparati galenici in sciroppi, soluzioni in genere, pomate, polveri, supposte, ovuli ed emulsioni;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1972, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Padovani Otello l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Savona, via Famagosta, 8/2, concessa con decreto ministeriale n. 2684 del 21 dicembre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Savona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 aprile 1972

inistro: VALSECCHI

(6636)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Modificazione della denominazione sociale della società « Whinney Murray & Co. », con sede in Parigi, in « Whinney Murray Ernst & Ernst », già autorizzata ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1964, con il quale la società « Whinney Murray & Co. », con sede in Parigi, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a mezzo di una propria filiale in Milano, attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la comunicazione-istanza in data 15 ottobre 1970 della predetta società, concernente la modificazione della denominazione sociale in « Whinney Murray Ernst & Ernst »;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Whinney Murray & Co. », con sede in Parigi e filiale in Milano, viene modificata in « Whinney Murray Ernst & Ernst ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il precedente decreto 15 ottobre 1964, si intende riferito a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6617)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Autorizzazione alla società « Italiana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italiana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italiana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, numero 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.
Autorizzazione alla società « ITALCOMPUT - Società per l'organizzazione e la revisione aziendale - società per azioni », con sede in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la domanda presentata dalla Società « Italcomput - società per l'organizzazione e la revisione aziendale società per azioni », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;
Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;
Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italcomput società per l'organizzazione e la revisione aziendale - società per azioni », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6613)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.
Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Alleanza cooperativa torinese, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 11 dicembre 1951 e 19 gennaio 1952 la ditta Alleanza cooperativa torinese fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Unione Sovietica, 15 (ora corso Filippo Turati, 15) specialità medicinali e preparati galenici;
Vista la lettera in data 15 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;
Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Alleanza cooperativa torinese su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina sita in Torino, corso Filippo Turati, 15 (già corso Unione Sovietica, 15) concessa con decreti A.C.I.S. dell'11 dicembre 1951 e del 19 gennaio 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.
Revoca alla ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4047 in data 29 ottobre 1965 la ditta Italchemi Istituto chimico farmaceutico S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni, via Giuseppe Di Vittorio n. 307/17, specialità medicinali chimiche e biologiche;
Visto l'atto notarile in data 5 aprile 1971 dal quale risulta che la Soc. a r.l. Italchemi Istituto chimico farmaceutico si è trasformato in società per azioni con la seguente denominazione sociale: Italchemi S.p.a. Istituto chimico farmaceutico;
Vista la lettera in data 20 ottobre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;
Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;
Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Italchemi S.p.a. Istituto chimico farmaceutico su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio n. 307/17, concessa con decreto ministeriale numero 4047 in data 29 ottobre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.

Autorizzazione alla società « P.R.I.M.A. S.p.a. Società fiduciaria e di revisione amministrativa », con sede in Modena, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « P.R.I.M.A. S.p.a. Società fiduciaria e di revisione amministrativa », con sede in Modena, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « P.R.I.M.A. S.p.a. Società fiduciaria e di revisione amministrativa », con sede in Modena, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Autorizzazione alla società « FI.DI.RE. - Fiduciaria di revisione aziendale - Società per azioni », con sede in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FI.DI.RE. Fiduciaria di revisione aziendale - Società per azioni », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « FI.DI.RE. Fiduciaria di revisione aziendale Società per azioni », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago (Pordenone), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora esistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 4 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta « Zanussi » S.p.a. di Maniago (Pordenone), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica, in data 22 aprile 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Banti Mario, residente in San Miniato, distretto notarile di Pisa, dal 4 giugno 1972.

Quadri Giuseppe, residente in Milano, dall'11 giugno 1972.

(6677)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIV Mostra internazionale aeronautica » di Venezia

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, con nota del 27 marzo 1972, ha comunicato che i promotori della « XIV Mostra internazionale aeronautica », organizzeranno in Venezia la predetta manifestazione dal 9 al 12 giugno 1972, anzichè dal 1° al 5 giugno 1972 come precedentemente programmato.

(6699)

Spostamento del periodo di svolgimento del « Modamaglia Salone della maglieria italiana » di Bologna

L'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con nota del 14 marzo 1972 ha reso noto che organizzerà il « Modamaglia Salone della maglieria italiana » dal 15 al 18 settembre 1972 anzichè dal 1° al 4 settembre 1972, come precedentemente programmato.

(6700)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali riuniti di Livorno ad istituire un corso per tecnici di laboratorio, riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X/42/1940, in data 10 aprile 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali riuniti di Livorno è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio, riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale stesso.

(6655)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali marittimi siti nel comune di Falconara Marittima.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 novembre 1970 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 8900 e l'insistente manufatto demaniale marittimo, sito in Falconara Marittima, riportati in catasto, rispettivamente alla sezione C, foglio II, mappali 4 e 6 del comune omonimo ed al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune alla sezione C/II, mappale 4 (graffato), partita 4551.

(6829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce

Con decreto n. 38141, in data 15 dicembre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per l'istituto tecnico commerciale « G. Costa » in Lecce.

(6678)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1284, in data 31 marzo 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Livorno relativa alle zone della « Radiale » e di « Banditella ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6647)

Variante al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 948, in data 31 marzo 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Firenze relativa alla zona di Trespiano sulla via Bolognese.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6648)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mogliano Veneto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1081, in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mogliano Veneto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6650)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bagno a Ripoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3103, in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6651)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Massa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1807, in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Massa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6695)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bollate

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 4807, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bollate.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6652)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rivoli

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 1653, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rivoli.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6653)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bresso

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bresso della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bresso con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 61 del 30 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 in data 5 febbraio 1970.

(6870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi dell'8 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,04	583,04	583,20	583,04	583 —	583,04	583 —	583,04	583,04	583 —
Dollaro canadese	588,20	588,20	588 —	588,20	587,70	588,20	587,50	588,20	588,20	588,20
Franco svizzero	150,905	150,905	150,80	150,905	151 —	150,90	150,86	150,905	150,90	150,85
Corona danese	83,35	83,35	83,42	83,35	83,30	83,35	83,335	83,35	83,35	83,30
Corona norvegese	88,34	88,34	88,37	88,34	88,30	88,34	88,33	88,34	88,34	88,30
Corona svedese	122,35	122,35	122,33	122,35	122,20	122,35	122,35	122,35	122,35	122,35
Fiorino olandese	181,31	181,31	181,28	181,31	181,30	181,30	181,28	181,31	181,31	181,30
Franco belga	13,2325	13,2325	13,2375	13,2325	13,23	13,23	13,2285	13,2325	13,23	13,20
Franco francese	116,225	116,225	116,25	116,225	116,10	116,22	116,16	116,225	116,22	116,20
Lira sterlina	1522,20	1522,20	1522,15	1522,20	1522 —	1522,20	1522,50	1522,20	1522,20	1522,20
Marco germanico	183,28	183,28	183,35	183,28	183,30	183,28	183,29	183,28	183,28	183,25
Scellino austriaco	25,2210	25,221	25,22	25,2210	25,125	25,22	25,22	25,2210	25,22	25,20
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,63	21,62	21,60	21,62	21,61	21,62	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,032	9,032	9,03	9,032	9 —	9,03	9,035	9,032	9,03	9 —

Media dei titoli dell'8 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	94,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
» 5 % (Città di Trieste)	95,95
» 5 % (Beni esteri)	96,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,95
» 5,50 % » » 1968-83	96,45
» 5,50 % » » 1969-84	95 —
» 6 % » » 1970-85	99,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,02
Dollaro canadese	587,85
Franco svizzero	150,882
Corona danese	83,342
Corona norvegese	88,335
Corona svedese	122,35
Fiorino olandese	181,295
Franco belga	13,23
Franco francese	116,192
Lira sterlina	1522,35
Marco germanico	183,285
Scellino austriaco	25,22
Escudo portoghese	21,615
Peseta spagnola	9,033

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rivignano

Con decreto 7 marzo 1972, n. 427, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di ml. 1940, iscritto nel catasto del comune di Rivignano al foglio n. 3, mappale 46 ½, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(6676)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nei comuni di Poiana Maggiore e Sossano

Con decreto 7 marzo 1972, n. 62, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno, della superficie di mq. 1660, iscritto nel catasto dei comuni di Poiana Maggiore e Sossano, rispettivamente al foglio n. 3, mappale 372 e al foglio n. 11, mappali 372 e 373, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Lozzo, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(6675)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorelli », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 aprile 1972, il dott. Giuseppe D'Alessandro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorelli », con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Marino Del Giudice.

(6654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 41296-2°S. del 20 marzo 1972, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dal sig. Morazzoni Giuseppe, con testamento olografo in data 14 gennaio 1966, depositato e pubblicato per atto del 10 marzo 1971, n. 6039/1065 di repertorio, del dott. Alberto Gallizia, notaio in Seregno, consistente in obbligazioni per un valore nominale di L. 10.000.000 (diecimilioni).

(6646)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizo professionale.

Il dott. Ezio Tursini, nato a S. Pio delle Camere (L'Aquila) il 13 ottobre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 17 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6641)

Il dott. Ivano Rustichelli, nato a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) il 3 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 12 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(6642)

Il dott. Salvatore Menditti, nato a Napoli il 1° settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 7 gennaio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6643)

Il dott. Rocco Leo, nato a Vallo della Lucania (Salerno) l'11 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6644)

Il dott. Antonio Fernando Foresio, nato a Campi Salentina (Lecce) il 12 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 8 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6645)

Il dott. Marco Marocco, nato a Bellagio (Como) il 28 ottobre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 14 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6681)

La dott.ssa Anna Robino, nata a Biella (Vercelli) il 7 ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 14 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(6682)

Il dott. Filiberto Luigi Belsito, nato a Caloveto (Cosenza) l'8 agosto 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6683)

La dott.ssa Susanna Francesca Giolla, nata a Milano il 5 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 30 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6684)

La dott.ssa Maria Cleofe Guffanti, nata a Seprio (Como) il 19 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 18 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6685)

Il dott. Enrico Antonio Marzaroli, nato a Milano il 6 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 4 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6686)

Il dott. Giuseppe Micucci, nato a Muccia (Macerata) il 28 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6687)

Il dott. Salvatore Dello Russo, nato a Napoli il 9 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 13 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6688)

Il dott. Ciro Siniscalchi, nato a Napoli il 17 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 5 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6689)

Il dott. Roberto Augusto Varenna, nato a Milano il 14 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6690)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 404/72, n. 481/72 e n. 568/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-3-1972 al 7-3-1972	dall'8-3-1972 al 20-3-1972	dal 21-3-1972 al 31-3-1972
Zucchero bianco	2,81	—	2,63
Zucchero greggio	0,58	—	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98% o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$2,81 \times \frac{S\ (1)}{100}$	—	$2,63 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—	—	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(6706)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/70 Sgon. di data 10 maggio 1933, con il quale il cognome del sig. Giovanni Grilanc, nato a Sgonico il 22 ottobre 1899, venne ridotto in forma italiana di « Gherlani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Stolfa, ai figli Giuseppe e Sonia, alla madre Francesca Kersevan, al fratello Stanislao ed al nipote Alessandro;
Vista la domanda di data 17 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Giuseppe Gherlani, nato a Sgonico il 12 settembre 1926 ed ivi residente, Sales, 15, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Grilanc »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Gherlani nei confronti dell'istante Giuseppe Gherlani è restituito nella forma originaria di « Grilanc ».

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6657)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/147 S. Dorligo della Valle di data 10 dicembre 1932, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Nabergoj Amalia ved. Hrvatic, nata a Lose di Vipacco il 31 marzo 1883, venne ridotto in forma italiana di « Cervani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Maria, Anna, Antonio, Vita, Spiridione, Nada Emilia, al cognato Giuseppe, ai suoceri Giovanni ed Orsola Berdon, alla figlia Branca Luigia ed al nipote Boris;
Vista la domanda di data 18 aprile 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia della predetta sig.ra Cervani Maria in Berdon, nata a S. Dorligo della Valle il 26 marzo 1909 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa, 120, con la quale chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Hrvatic »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Cervani nei confronti dell'istante Cervani Maria in Berdon è restituito nella forma originaria di « Hrvatic ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6660)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2956/29-V di data 27 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Košuta, nato a Trieste il 27 febbraio 1891 e qui residente, S. Croce, 332, venne ridotto in forma italiana di « Cossutta », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giustina Sedmak ed alla figlia Danila;
Vista la domanda di data 16 marzo 1972, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Košuta »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome Cossutta nei confronti dell'istante Giuseppe Cossutta è restituito nella forma originaria di « Košuta ».
Uguale restituzione è disposta per la di lui moglie Giustina Sedmak, nata a Trieste il 9 novembre 1894.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6656)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5043/V-29 del 18 ottobre 1934, con il quale il cognome del sig. Ernesto Peteros, nato a Trieste il 4 marzo 1906, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Angela Eller;
Vista la domanda di data 28 marzo 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Ernesto Pettirosso, nato a Trieste il 24 ottobre 1936 e qui residente in via del Castelliere, 47, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Peteros », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Pettirosso nei confronti dell'istante Ernesto Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Peteros ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Grattagliano Gemma, nata a Trieste il 24 luglio 1941, moglie;
Pettirosso Alessandro, nato a Trieste il 14 novembre 1965, figlio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6658)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/147 S. Dorligo della Valle di data 10 dicembre 1932, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Nabergoj Amalia ved. Hrvatič, nata a Lose di Vipacco il 31 marzo 1883, venne ridotto in forma italiana di « Cervani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Maria, Anna, Antonio, Vita, Spiridione, Nada Emilia, al cognato Giuseppe, ai suoceri Giovanni ed Orsola Berdon, alla figlia Branca Luigia ed al nipote Boris;
Vista la domanda di data 18 aprile 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia della predetta, sig.ra Cervani Anna ved. Coretti, nata a S. Dorligo della Valle il 24 maggio 1910 ed ivi residente, Log, 14, con la quale chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Hrvatič »;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Cervani nei confronti dell'istante Cervani Anna ved. Coretti è restituito nella forma originaria di « Hrvatič ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6659)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquantacinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Le prove scritte del concorso a cinquantacinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 26 febbraio 1972, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze del centro ingegneri ferroviari, via Giolitti n. 34, con inizio il 23 maggio 1972, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di economia politica e politica economica.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(7026)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello

ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 15, *foglio n.* 392

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Napoli, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6856)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova per le esigenze dei compartimenti di Firenze e Palermo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/11174 in data 10 gennaio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 18 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972
Registro n. 57 Ferrovie, foglio n. 11

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
Compartimento di Firenze	20
Compartimento di Palermo	20

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata, deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge n. 411/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè cómplessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge n. 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di assistente di stazione o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di assistente di stazione:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di assistente di stazione e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel 2° comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale presso cui hanno concorso.

E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificato al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta,

i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interesssati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il «sufficiente» pari a 6/10, il «buono» a 7/10 e il «lodevole» a 9/10.

Nella media finale dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

Le graduatorie di merito compartimentali verranno compilate sulla base della valutazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto, — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per la ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dello invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato (1) (*)

Il sottoscritto (2) nato il (3) a (provincia di .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso pubblico a quaranta posti di assistente di stazione in prova, approvato con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 254, domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalla lista medesima, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale), in data .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Dichiara altresì, di essere edotto che in caso di assunzione ha l'obbligo di permanere per almeno cinque anni presso codesto compartimento e che la domanda di trasferimento ad altro compartimento potrà essere esaminata solo dopo passati 5 anni dall'assunzione.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

Indirizzo

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Indicare la città del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome, scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e la causa della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(*) Indirizzi delle segreterie compartimentali:
50123 Firenze: piazza dell'Unità, 1.
90100 Palermo: via Roma.

ALLEGATO *B*

PROVA D'ESAME

Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) elementi di aritmetica e di geometria riferiti al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

B) nozioni di educazione civica;

C) geografia:

Nozioni sulla struttura fisica e antropica dell'Italia; Stati d'Europa: nozioni sulla struttura generale fisica e antropica di ognuno di essi;

D) elementi di statistica generale, economica e dei trasporti.

(6378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di segretario in prova

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di segretario in prova, nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 29 settembre 1970, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1972.

Le prove facoltative scritte di lingua estera di francese, inglese o tedesco avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Parlamentino), via Molise, 2, Roma, rispettivamente nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1972.

(6702)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede degli istituti della facoltà di scienze presso l'Università degli studi di Genova.

Con decreto rettorale n. 191 del 22 febbraio 1972 sono stati dichiarati vincitori del concorso in titolo gli scultori Nello Bini per l'opera *A*), Giannetto Fieschi per l'opera *B*), Stefano D'Amico per l'opera *C*).

Sono state acquistate, per i premi indicati entro parentesi, le opere pittoriche dei seguenti artisti partecipanti al concorso per l'opera *D*):

1) D. Gambetti « Genova » (L. 550.000); 2) A. Mazzetti (lire 400.000); 3) G. Piccolo « Tetti di Roma » (L. 400.000); 4) G. Marzano « Natura Morta » (L. 400.000); 5) S. A. Boero (L. 300.000); 6) G. Manozzi « Idea » (L. 300.000); 7) G. Marelli « Spazio bianco » (L. 300.000); 8) G. Antoni « Relazione uomo spazio » (lire 300.000); 9) A. D'Achille (L. 300.000); 10) S. Rizzo « n. 1 Blu + Blu 2 » (L. 150.000); 11) R. Vitone (L. 200.000); 12) M. Loy (L. 150.000); 13) G. Stirone (L. 150.000); 14) G. Korompay « n. 1 Architettura » (L. 765.000); 15) F. Saini « Barche » (L. 300.000); 16) A. Pinto « Spiaggia a Monopoli » (L. 250.000).

Sono, inoltre, stati assegnati i seguenti premi agli artisti non vincitori, ma ritenuti meritevoli:

Opera A): I. Cerrato (L. 600.000); S. Tiraferri (L. 150.000).

Opera B): S. Benetton (L. 500.000); E. Romano (L. 300.000); R. Cordero-R. Regosa (L. 50.000); L. Contemorra (L. 50.000); P. Mucchiut (L. 50.000).

Opera C): M. Barbieri-Viale (L. 50.000); G. Marchese (lire 50.000); F. Belloni (L. 50.000); S. Antola (lire 50.000).

L'ammontare delle somme residue, pari a L. 4.135.000 verrà nuovamente messo a concorso con apposito bando.

Genova, addì 17 marzo 1972

(6749)

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede degli istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica presso l'Università degli studi di Genova.

Con decreto rettorale n. 102/472, in data 1° febbraio 1972, il concorso in titolo è stato dichiarato chiuso senza effetto per mancanza di concorrenti per le opere *A*), *D*), *E*) e di opere meritevoli di realizzazione per le opere *B*) e *C*): agli scultori A. Virduzzo e N. Bini, nei bozzetti dei quali sono state riconosciute qualità intrinseche di pregio e impegno per l'opera *C*) è stato assegnato un compenso rispettivamente di L. 500.000 e L. 200.000.

(6750)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1972, n. 2.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 21 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, la imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della regione Liguria.

Sono escluse dall'imposta regionale le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta è commisurata al 10 per cento del canone di concessione.

Art. 2.

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione del canone.

Art. 3.

L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.

Art. 4.

I proventi della imposta sono versati presso la tesoreria della regione Liguria.

Art. 5.

Per le controversie relative all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta, nonchè al rimborso della stessa, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione della liquidazione.

Il presidente della giunta regionale decide, con decreto motivato, entro novanta giorni dalla data di recezione del ricorso.

Qualora il ricorso sia accolto, la decisione del presidente è trasmessa, per l'esecuzione, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente.

Art. 6.

Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto ricorso per revocazione al presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ricupero del documento, nell'altro caso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Qualora il presidente della giunta regionale non emetta la propria decisione entro il termine prescritto il ricorrente può notificare diffida a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si considera respinto.

Art. 8.

Qualora il contribuente abbia presentato il ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario può essere proposta trascorso il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione del presidente della giunta regionale.

In caso di omessa pronuncia del presidente, il termine per la azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine della diffida prevista dall'art. 7.

Art. 9.

Per il mancato o tardivo pagamento della presente imposta si applicano le sanzioni previste dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 10.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate, oltre che dagli uffici che riscuotono l'imposta, anche dai funzionari, ufficiali, impiegati e militari citati dall'art. 11 del testo unico 1° marzo 1961, n. 121, nonchè da altri organi che siano indicati dalla legge.

Art. 11.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono constatate mediante processo verbale.

Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al presidente della giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il presidente, decorso il termine di cui al secondo comma ed accertato, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con decreto motivato, l'ammontare della pena pecuniaria.

Il decreto notificato al trasgressore è definitivo e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Le sanzioni sono riscosse dagli uffici indicati all'art. 2 della presente legge.

Art. 12.

Avverso il provvedimento del presidente può essere proposta l'azione giudiziaria, entro sei mesi dalla notificazione, a pena di decadenza.

Art. 13.

Per l'esazione coattiva dell'imposta, degli accessori e delle sanzioni, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni.

Art. 15.

Nella prima applicazione dell'imposta, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione scada dopo il 31 dicembre 1971, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 febbraio 1972

Il presidente della Giunta regionale
DAGNINO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1972, n. **3**.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 21 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Liguria per il versamento delle entrate, per il pagamento delle spese e per le altre incombenze di competenza regionale, demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari.

Art. 2.

La giunta regionale affida il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito, di cui all'art. 5 e 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria) e successive aggiunte e modificazioni, anche a trattativa privata.

Art. 3.

Le disposizioni e le altre condizioni riguardanti il servizio di tesoreria sono stabilite con apposito capitolato deliberato dal Consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 4.

I rapporti con l'azienda incaricata dell'espletamento del servizio di tesoreria sono disciplinati da apposita convenzione, di cui l'anzidetto capitolato speciale costituisce parte integrante.

Detta convenzione, è vincolante per l'azienda di credito assuntrice del servizio all'atto della sottoscrizione, mentre per la Regione diventerà tale soltanto dopo l'esecutività della deliberazione approvativa della giunta regionale.

Art. 5.

Il tesoriere è responsabile dei pagamenti i cui mandati o altri titoli di spesa non siano conformi alle disposizioni di legge ed agli altri obblighi assunti con la convenzione.

Art. 6.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 febbraio 1972

Il presidente della Giunta regionale
DAGNINO

(4010)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.